



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo  
**Beato Don Pino Puglisi**



Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 0916172589 – 0916851027 -www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it

---

## PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, PER LA PROSECUZIONE, NELL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022, DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

**VISTO** il Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 “Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”

**VISTO** l’allegato al Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 a firma del Ministro del Ministero dell’Istruzione

**VISTA** la nota del M\_PI n.461 dell’01.04.2022 avente per oggetto: Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dall’01/04/2022.

### SI RENDE NECESSARIO

aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.

Pertanto alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, il presente documento, sostituisce le misure previste con il Piano scuola adottato con D.M. 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche nella nostra Istituzione Scolastica **fino al termine** dell’anno scolastico 2021-2022.

#### 1) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA

L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che “Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”. La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico, ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione

debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

## **2) MISURE DI SICUREZZA**

Il menzionato articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.

In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane **“raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”**.

## **3) DISTANZA DI SICUREZZA**

Si continuerà a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, **la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro**.

Rimane suggerito, ove possibile, osservare una **distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti**.

## **4) OBBLIGO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, **“l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione** per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e **per lo svolgimento delle attività sportive**.

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo “Gestione dei casi di positività”) è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età.

## **5) ACCESSO E PERMANENZA LOCALI SCOLASTICI**

Rimangono consentiti l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

## **6) DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE – SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEGLI AMBIENTI**

Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;

- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, occorre provvedere a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
- utilizzare materiale detergente con azione virucida,
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

## **7) IN PRESENZA DI UN CASO CONFERMATO DI POSITIVITA' – SANIFICAZIONE STRAORDINARIA**

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla **sanificazione straordinaria** da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, per la sanificazione nelle scuole dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 occorre applicare le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione occorre, dopo le consuete operazioni di lavaggio, disinfettare i pavimenti delle aule, dei corridoi, ingresso e servizi igienici e dei sanitari, gli stessi ambienti dovranno essere disinfettati con la soluzione di acqua e candeggina (ipoclorito di sodio). Per una concentrazione pari allo 0,1 % di ipoclorito di sodio occorrono 12 litri di acqua + 1 litro di candeggina, che andrà diluito e usato in acqua fredda per evitare l'inalazione di vapori pericolosi per il collaboratore scolastico.

(Es. per lo spruzzatore di 500 ml occorrono 450 ml di acqua + 50 ml di candeggina, per lo spruzzatore di 400 ml occorrono 370 ml di acqua + 30 ml di candeggina).

Durante le operazioni di pulizia e disinfezione, assicurare la ventilazione degli ambienti e lasciare areare i locali. Inoltre vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

Si ribadisce la necessità di utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza (mascherina, tuta in dotazione, guanti e visiera) e, di osservare tutte le misure anticontagio previste dalle norme.

Tutte le operazioni di pulizia e disinfestazione devono essere condotte dal personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe o tuta in TNT). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Maggiori informazioni

sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID n°12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

È consentito concedere locali scolastici a soggetti esterni nei termini previsti dall'art. 96 del DL n. 297/1994 e dagli artt. 38 e 45 D.l. 129/2018 a condizione che sia garantita una adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

## **8) GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ**

In modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- in presenza di un numero di contagi **pari o superiore a quattro**, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in presenza di un numero di contagi in classe **inferiore a quattro** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. Per i docenti di sostegno degli alunni esonerati dall' utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **resta l'obbligo della FFP2.**

## **9) REFERENTE COVID**

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

## **10) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori.

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente.

## **11) SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

## **12) EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE**

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

## **13) RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali (Ricevimento dei genitori, Consigli di Istituto, Consigli dei dipartimenti, Consigli di intersezione, interclasse e classe, Collegio dei Docenti) possono continuare da remoto al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico.

La programmazione didattica sarà fatta in presenza.

## **14) AGGIORNAMENTO DVR**

Alla luce del mutato quadro epidemiologico, si raccomanda di valutare l'opportunità di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## **15) CERTIFICAZIONE VERDE**

Si richiama l'attenzione sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che proroga al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque accede a scuola. Si ricorda, infine, che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

**Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.**

In ogni caso, per tutti l'accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.

## **16) DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA**

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, **non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.**

Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia consentito loro “...di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

### **17) LINEE METODOLOGICHE PER L'INFANZIA**

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche. Ferme restando le autonome decisioni delle singole istituzioni scolastiche, non si rinviene l'obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, rimane necessario che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

**Le misure di prevenzione e sicurezza.** La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà sempre più svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti”.

### **18) INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI.**

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

### **19) VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE.**

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei ragazzi/e fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. La mascherina che va indossata sui mezzi di trasporto

e sui mezzi di trasporto scolastici è del tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022. Con il termine dello stato di emergenza, tutti i mezzi del trasporto pubblico tornano a essere utilizzabili al 100 per cento della capacità. Sarà possibile utilizzare tutte le porte dei veicoli in base alla funzione (salita o discesa) e non è più necessario il green pass.

## 20) SORVEGLIANZA SANITARIA

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.






## 21) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Nella nostra scuola è costituito la Commissione per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS.

## 22) CONCLUSIONI

Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente protocollo si farà riferimento al Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 "Adozione del "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19" e alla nota del M\_PI n.461 dell'01.04.2022 avente per oggetto: Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dall'01/04/2022.

Il presente protocollo è sottoscritto dalle parti:

FIGURE	NOMINATIVO	FIRMA
DIRIGENTE SCOLASTICO	Prof.ssa ELISA INGLIMA	
MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa GIUSEPPINA LO CASCIO	
RSPP	Dott. Ing. RANDAZZO VINCENZA	
REFERENTE COVID	Ins. ROSALIA LALA	
DOCENTE VICARIO	Prof.ssa FRANCESCA LO FASO	
DSGA	Dott. FORTUNATO RAIMONDI	

RLS

Onofrio Tripo

Il presente protocollo è stato condiviso nella riunione della Commissione COVID in modalità da remoto in data 20.04.2022 dalle 18:00 alle 19:00 in modalità di videoconferenza, tramite la piattaforma meet di G-Suite al seguente indirizzo <https://meet.google.com/wje-uotg-xzh> giusta convocazione del Dirigente Scolastico.